

- condannare i resistenti al solidale risarcimento del danno da svalutazione monetaria sul credito riconosciuto ed al pagamento degli interessi di mora e compensativi;
- condannare entrambi i resistenti al pagamento delle spese di lite.

Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — ZZ/Consiglio

(Causa F-124/15)

(2015/C 414/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non dare seguito alla domanda di pensionamento anticipato presentata dal ricorrente, in quanto è stata adottata dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto, con la quale è stata revocata una precedente decisione favorevole, nonché domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione controversa del 12 novembre 2014 e, di conseguenza,
- risarcire il danno subito dal ricorrente, valutato, con riserva di aumento o riduzione nel corso del procedimento, a EUR 85 353,96 (ottantacinquemila, trecentocinquantatré euro e ottantasette centesimi), maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di presentazione del reclamo del 12 febbraio 2015, calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti;
- condannare il Consiglio alle spese.

Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — ZZ e. a./Corte di giustizia

(Causa F-126/15)

(2015/C 414/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e. altri (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Risarcimento dei ricorrenti per il danno materiale da essi subito a causa della perdita dei loro diritti a pensione acquisiti nel sistema nazionale in seguito al loro trasferimento verso il regime pensionistico dell'Unione europea.

Conclusioni dei ricorrenti

- condannare la Corte di giustizia a versare gli importi citati nell'atto introduttivo del giudizio a qualsiasi fondo o assicurazione a nome dei ricorrenti;
- in via subordinata, condannare la Corte di giustizia a versare EUR 61 121,08 a ZZ, EUR 129 440,98 a [altro ricorrente], EUR 76 324,29 a [altro ricorrente], EUR 99 565,13 a [altro ricorrente], importi che devono essere aumentati degli interessi composti al tasso del 3,1 % l'anno a decorrere dalla data del trasferimento dei loro diritti alla pensione nel RPIUE;
- in ulteriore subordine, constatare che la Corte di giustizia ha commesso una colpa grave in occasione del trasferimento di tali diritti a pensione dei ricorrenti;
- condannare la Corte di giustizia alle spese.

Ricorso proposto il 29 settembre 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-127/15)**

(2015/C 414/54)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: C. W. Godfrey, C. Antoine, M. Gomes Lopes, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione che applica la sanzione disciplinare della ritenuta di EUR 185 sulla pensione del ricorrente per un periodo di dodici mesi e che prenderà effetto alla data in cui egli sarà in pensione, a causa dell'esercizio di un'attività esterna non autorizzata.

Conclusioni della parte ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione europea del 16 dicembre 2014, con tutte le conseguenze in diritto;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese di giudizio.

Ricorso proposto il 30 settembre 2015 — ZZ e ZZ/Commissione**(Causa F-128/15)**

(2015/C 414/55)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea